

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 144 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 83 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. **Ciro Oreste SIRIGNANO**, avente ad oggetto la seguente condotta:

CIRO ORESTE SIRIGNANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società **A.S. Martina Franca 1947 s.r.l.**:

a.- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere pattuito con la società **A.S. Martina Franca 1947 S.r.l.** il pagamento di un compenso ulteriore, pari ad € 16.000,00, rispetto a quello previsto dall'accordo economico n. 1502P556 del 10.8.2015, regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché per aver richiesto ed ottenuto, a garanzia del pagamento di tale importo, due assegni bancari a firma del presidente della società; il sig. **Ciro Oreste Sirignano**, poi, dopo aver ottenuto il pagamento dei compensi aggiuntivi soltanto nella misura di € 5.000,00 ha agito giudizialmente per l'ottenimento del saldo dell'importo pattuito;

b.- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per essersi avvalso dell'opera di assistenza del sig. **Michele Ruggiero**, non iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto con la **A.S. Martina Franca 1947 s.r.l.** del 10.8.2015 senza aver sottoscritto con lo stesso un contratto di rappresentanza e consentendo che il medesimo ricevesse il compenso per l'attività svolta dall'appena citata società, così determinando anche una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. **Ciro Oreste SIRIGNANO**;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica convertita in € 4.000,00 di ammenda per il Sig. **Ciro Oreste SIRIGNANO**;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini